

**\*\* NORME & TRIBUTI \*\***[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)**Giovedì 29 Novembre 2007**

## Dal 1° gennaio cambiano i codici di classificazione

di **Luca De Stefani**

Dal 1° gennaio 2008 per individuare i codici delle attività economiche si dovrà utilizzare la nuova tabella «Ateco 2007». I vecchi codici di classificazione Atecofin 2004, composti da cinque cifre e in vigore dal 1° gennaio 2004, dovranno essere sostituiti da quelli nuovi, che dividono le attività in modo più dettagliato, essendo composti da sei cifre. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», prevede che la nuova classificazione dovrà essere utilizzata dal 1° gennaio 2008 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'agenzia delle Entrate – tranne nei casi in cui il modello da utilizzare preveda l'indicazione di codici con cinque cifre – e in ogni altro adempimento, qualora ciò sia richiesto.

La nuova classificazione è già stata recepita dalla bozza di dichiarazione Iva 2007, in quanto il rigo VA2 del modello dovrà essere compilato con sei cifre e non con cinque. In questo rigo va «indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione». Quindi, anche se il riferimento è il periodo d'imposta 2007, dovrà essere indicato il nuovo codice.

Secondo il provvedimento delle Entrate, la modifica del codice attività non comporterà l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Dpr 633/72. I nuovi codici dovranno essere indicati solo nelle variazioni dati che, per altri motivi, dovranno essere presentate successivamente al 1° gennaio 2008. I modelli AA7, AA9 o ANR (identificazione diretta) verranno, quindi, aggiornati per poter comprendere le sei cifre. Anche il modello Unico dovrà considerare la nuova classificazione delle attività. Con riferimento all'ultima modifica dei codici, avvenuta il 1° gennaio 2004, la circolare 18 giugno 2004, n. 27/E, chiarì che il contribuente doveva comunque applicare nel modello Unico 2004 relativo al 2003 la disciplina degli studi di settore o dei parametri, vigente prima dell'introduzione della nuova classificazione Atecofin 2004. Queste indicazioni dovranno essere confermate anche per le prossime dichiarazioni dei redditi. Pertanto, se con i vecchi codici Atecofin 2004 il contribuente non è assoggettato ad alcuno studio o parametro e con la nuova classificazione Ateco 2007 vi rientra, per il periodo d'imposta 2007 ne rimarrà comunque escluso. Inoltre, se l'introduzione dei nuovi codici lo faranno transitare da uno studio a un altro, nei quadri RF, RG o RE del modello Unico 2008 dovrà indicare il codice Ateco 2007, mentre nell'allegato studi di settore dovrà indicare il codice attività Ateco 2007 collegato allo studio di settore applicabile precedentemente alla introduzione dei nuovi codici di attività.

Giovedì 29 Novembre 2007

[Redazione Online](#) | [Tutti i servizi](#) | [I più cercati](#) | [Pubblicità](#)[> Fai di questa pagina la tua homepage](#)

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners  